

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 23/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1186

Modifica alla delibera di Giunta regionale n.2799/2012 avente ad oggetto: "L.r. 11 febbraio 2002, n. 1 come modificata dalla I.r. 3 dicembre 2010, n. 18. Linee - guida composizione e funzionamento dell' Osservatorio regionale sul turismo. Disposizioni operative e di gestione del Sistema informativo regionale Turistico".

L'Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. giuridico - amministrativa, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Sviluppo e del Servizio, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n.2799 del 14 dicembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato le linee - guida (allegato 1 alla deliberazione) recanti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio Turistico regionale emanate ai sensi dell'art.13 della l.r. n.1/2002, così come modificato dall'art.7 della l.r. n.18/2010, nonché ai sensi dell'art.9 della l.r. n.18/2012.

Contestualmente la Giunta Regionale con la medesima deliberazione n.2799/2012, ha adottato il documento di coordinamento delle disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR-TUR) (allegato 2 alla deliberazione).

In particolare l'art.10 (Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica) delle linee- guida, allegate alla delibera di G.R. n.2799/2012 al comma 4. recita "La trasmissione dei dati relativi agli arrivi ed alle partenze relativi a ciascun giorno, come richiesti da SPOT, deve avvenire inderogabilmente entro le 72 ore successive", e poi al comma 5. recita "In caso di mancata trasmissione dei dati entro le 72 ore, l'Agenzia Pugliapromozione effettua apposito sollecito a mezzo e-mail. A partire dal 1° giugno 2013, se entro le 24 ore successive all'invio del sollecito i dati non vengono trasmessi, la Regione attiva il procedimento volto alla applicazione della sanzione di € 500,00 alla struttura inadempiente. A tal fine l'Agenzia Pugliapromozione trasmette tempestivamente al Servizio Turismo della Regione l'elenco delle strutture ricettive inadempienti".

Nel corso del primo semestre di operatività del sistema SPOT, in occasione dei ripetuti incontri informativi organizzati con gli operatori di settore, è emerso che la trasmissione dei dati sul movimento turistico entro le 72 ore per le realtà extralberghiere di dimensioni minori costituisce un adempimento particolarmente gravoso.

Per rendere più agevole l'adempimento dell'onere di trasmissione dei dati sul movimento turistico da parte di tutti gli operatori del settore, fermo restando che la rilevazione dei dati deve avvenire con cadenza giornaliera, si ritiene opportuno modificare l'art.10 (Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica) delle linee- guida, di cui alla deliberazione di G. R. n.2799/2012 e, nel dettaglio, sostituire i commi 4. e 5. come di seguito riportato:

Il comma 4. dell'art.10 (Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica) delle linee- guida, ex delibera G.R. n.2799/2012 è sostituito dal seguente:

"La rilevazione dei dati relativi al movimento turistico (arrivi, partenze e assenza di movimento) avviene giornalmente. La trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 16 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni 1- 15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16- fine mese precedente".

Il comma 5. dell'art.10 (Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica) delle linee- guida, ex delibera G. R. n.2799/2012 è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata trasmissione dei dati entro le scadenze suindicate, l'Agenzia Pugliapromozione effettua apposito sollecito a mezzo e-mail. A partire dal 1° luglio 2013, se entro le 24 ore successive all'invio del sollecito i dati non vengono trasmessi, la Regione attiva ai sensi della L. 689/81 il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge, alla struttura inadempiente. Inoltre è disposta la cancellazione delle strutture inadempienti dal portale e da tutti gli altri strumenti di comunicazione dell'Agenzia sino a quando le strutture interessate non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione.

A tal fine l'Agenzia Pugliapromozione trasmette tempestivamente al Servizio Turismo della Regione l'elenco delle strutture ricettive inadempienti. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981.".

Parimenti le modifiche suindicate sono da tenere presente e da apportare anche nel documento di coordinamento delle "Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico Sir- Tur " (allegato 2 alla deliberazione n.2799/2012). Nello specifico: nella sezione "Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica" l'ultimo capoverso del paragrafo "Disciplina e tempistica" è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata trasmissione dei dati, entro il giorno 16 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni 1- 15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16- fine mese precedente, l'Agenzia Pugliapromozione effettua apposito sollecito a mezzo email. A partire dal 1° luglio 2013, se entro le 24 ore successive all'invio del sollecito i dati non vengono trasmessi, la Regione attiva ai sensi della L. 689/81 il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa, prevista per legge, alla struttura inadempiente. Inoltre è disposta la cancellazione delle strutture inadempienti dal portale e da tutti gli altri strumenti di comunicazione dell'Agenzia sino a quando le strutture interessate non abbiano provveduto regolarizzare la propria posizione.

A tal fine l'Agenzia Pugliapromozione trasmette tempestivamente al Servizio Turismo della Regione l'elenco delle strutture ricettive inadempienti. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981".

Nella sezione "Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica", nel paragrafo "Gestione della trasmissione dei dati di movimentazione" il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"La rilevazione dei dati è a cadenza giornaliera La trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il 16 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni 1-15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16- fine mese precedente e secondo le seguenti modalità".

Inoltre, considerato che l'art. 11 (invio dei dati relativi ai prezzi e servizi) delle Linee Guida ha stabilito che l'obbligo delle comunicazioni concernenti i prezzi e servizi previsto dalla legge regionale n. 29/94 debba essere effettuato esclusivamente per via telematica all'Agenzia Regionale Pugliapromozione attraverso il DMS (Destination Management System), al fine dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza del suindicato obbligo di comunicazione si propone di integrare il predetto art. 11 delle Linee Guida inserendo, dopo il comma 4, il seguente comma:

"5. In caso di mancata comunicazione dei prezzi e servizi entro i termini di cui alla I.r. 29/94, l'Agenzia Regionale Pugliapromozione trasmette al Servizio Turismo l'elenco delle strutture inadempienti ai fini

dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981.

Conseguentemente le modifiche suindicate sono da tenere presente e da apportare anche nel documento di coordinamento delle "Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico Sir- Tur " (allegato 2 alla deliberazione n.2799/2012). In particolare, nella sezione "Gestione dell'offerta ricettiva", al paragrafo "Comunicazione dei prezzi e dei servizi offerti. - disciplina e tempistica", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"In caso di mancata comunicazione dei prezzi e servizi entro i termini di cui alla I.r. 29/94, l'Agenzia Regionale Pugliapromozione trasmette al Servizio Turismo l'elenco delle strutture inadempienti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981."

Ciò premesso, si rende necessario sottoporre all'adozione della Giunta regionale, le modifiche alle linee - guida allegato 1 alla delibera di G.R. n.2799/2012 e al documento di coordinamento delle disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR- TUR), allegato n. 2 alla delibera di G.R. n.2799/2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r.7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

- di adottare le seguenti modifiche alle linee guida allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n.2799 del 14 dicembre 2012, recanti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio Turistico regionale emanate ai sensi dell'art.13 della l.r. n.1/2002 così come modificato dall'art.7 della legge regionale n.18/2010, nonché ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n.18/2012:

Il comma 4 dell'art.10 (Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica) delle linee- guida, ex delibera G.R. n.2799/2012 è così sostituito:

"La rilevazione dei dati relativi al movimento turistico (arrivi, partenze e assenza di movimento) avviene giornalmente. La trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 16 di ogni mese per la

movimentazione relativa ai giorni 1- 15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16- fine mese precedente";

Il comma 5. dell'art.10 (Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica) delle linee- guida, ex delibera G. R. n.2799/2012 è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata trasmissione dei dati entro le scadenze suindicate, l'Agenzia Pugliapromozione effettua apposito sollecito a mezzo e-mail. A partire dal 1° luglio 2013, se entro le 24 ore successive all'invio del sollecito i dati non vengono trasmessi, la Regione attiva ai sensi della L. 689/81 il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa, prevista per legge, alla struttura inadempiente. Inoltre è disposta la cancellazione delle strutture inadempienti dal portale e da tutti gli altri strumenti di comunicazione dell'Agenzia sino a quando le strutture interessate non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione.

A tal fine l'Agenzia Pugliapromozione trasmette tempestivamente al Servizio Turismo della Regione l'elenco delle strutture ricettive inadempienti. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981";

di aggiungere all'art. 11 delle Linee Guida, dopo il comma 4, il seguente comma:

"5. In caso di mancata comunicazione dei prezzi e servizi entro i termini di cui alla I.r. 29/94, l'Agenzia Regionale Pugliapromozione trasmette al Servizio Turismo l'elenco delle strutture inadempienti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981.

- di adottare le seguenti modifiche al documento di coordinamento delle disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR- TUR), allegato n.2 alla deliberazione n.2799/2012:

Nella sezione "Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica" l'ultimo capoverso del paragrafo "Disciplina e tempistica" è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata trasmissione dei dati, entro il giorno 16 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni 1- 15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16- fine mese precedente, l'Agenzia Pugliapromozione effettua apposito sollecito a mezzo email. A partire dal 1° luglio 2013, se entro le 24 ore successive all'invio del sollecito i dati non vengono trasmessi, la Regione attiva ai sensi della L. 689/81 il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa, prevista per legge, alla struttura inadempiente. Inoltre è disposta la cancellazione delle strutture inadempienti dal portale e da tutti gli altri strumenti di comunicazione dell'Agenzia sino a quando le strutture interessate non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione.

A tal fine l'Agenzia Pugliapromozione trasmette tempestivamente al Servizio Turismo della Regione l'elenco delle strutture ricettive inadempienti. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981"

Nella sezione "Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica",nel paragrafo "Gestione della trasmissione dei dati di movimentazione" il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"La rilevazione dei dati è a cadenza giornaliera. La trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 16 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni 1- 15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16- fine mese precedente e secondo le seguenti modalità";

Nella sezione "Gestione dell'offerta ricettiva". Al paragrafo "Comunicazione dei prezzi e dei servizi offerti.

- disciplina e tempistica", dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

"In caso di mancata comunicazione dei prezzi e servizi entro i termini di cui alla I.r. 29/94, l'Agenzia

Regionale Pugliapromozione trasmette al Servizio Turismo l'elenco delle strutture inadempienti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge. Dalla data di ricezione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art. 14, comma 2, della L. 689/1981

- di notificare il presente provvedimento all'Agenzia regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE a cura del Servizio Turismo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
